

DOTTRINA

I RERUM PERSONARUMQUE ADIUNCTA E I REQUISITI MATERIALI D'AMMISSIONE NEL PROCESSUS MATRIMONIALIS BREVIOR CORAM EPISCOPO (CAN. 1683, 2°)

*THE RERUM PERSONARUMQUE ADIUNCTA
AND THE MATERIAL PRESUPPOSITIONS
TO THE PROCESSUS MATRIMONIALIS
BREVIOR CORAM EPISCOPO (CAN. 1683, 2°)*

DANIEL MOREIRA MIGUEL

RIASSUNTO · L'articolo analizza i requisiti d'ammissione al processo più breve elencati nel can. 1683, 2º: la nullità manifesta e la previsione d'istruzione breve. Mostra come le circostanze di fatto e di persona assumano particolare rilevanza nella valutazione del vicario giudiziale e come non si riferiscano solo alla valutazione relativa all'evidenza della nullità, ma anche alla brevità dell'istruzione.

PAROLE CHIAVE · processo più breve, circostanze di fatto e di persona, nullità manifesta, brevità istruttoria.

ABSTRACT · The article analyses the admission requirements for the briefer process according to can. 1683, 2º: the manifest nullity and the forecast of the brief instruction. We show how the circumstances of things and persons assume particular relevance for the Judicial Vicar's evaluation, and how the circumstances do not only refer to the evaluation concerning the evidence of nullity, but also to the brevity of the instruction.

KEYWORDS · Briefer Process, Circumstances of Things and Persons, Manifest Nullity, Brief Instruction.

SOMMARIO: 1. L'evidenza della nullità. – 1.1. L'evidenza e il suo grado di valutazione. – 1.2. Le circostanze come indizi dell'evidenza. – 2. La previsione d'istruttoria

dmoreiramiguel@hotmail.com, Professore incaricato, Università Cattolica Portoghese, Lisbona, Portogallo.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*Double-Blind Peer-Review*).

[HTTPS://DOI.ORG/10.19272/202308601001](https://doi.org/10.19272/202308601001) · «IUS ECCLESIAE» · XXXV, 1, 2023 · PP. 9-30

[HTTP://IUSECCLESIAE.LIBRAWEB.NET](http://IUSECCLESIAE.LIBRAWEB.NET)

SUBMITTED: 28.9.2022 · REVIEWED: 15.10.2022 · ACCEPTED: 20.12.2022

breve. – 2.1. La diligenza dell’istruzione breve. – 2.2. Le circostanze come mezzo di previsione della brevità. – 3. Un riscontro nella giurisprudenza portoghese. – 4. Conclusione.

1. L’EVIDENZA DELLA NULLITÀ

IL can. 1683, 2º presenta due criteri per l’ammissione al processo *brevior*: l’evidenza della nullità e la previsione di un’istruzione breve. Questi criteri sono normalmente chiamati requisiti o presupposti materiali del nuovo processo.¹ Nella prima parte dell’articolo analizzeremo in cosa consiste l’evidenza della nullità, per capire come dev’essere valutata dal vicario giudiziale e come le circostanze di fatti e di persone assumano particolare rilevanza nella relativa ponderazione.

1. 1. L’evidenza e il suo grado di valutazione

Se per l’ammissione al processo ordinario è sufficiente verificare che il libello non manchi di fondamento e che esista *fumus boni iuris*, per l’ammissione al *processus brevior* invece, non basta che il vicario giudiziale individui il *fumus* della nullità. Infatti, nel nuovo processo non si può applicare semplicemente il criterio del can. 1676 § 1: «ricevuto il libello, il vicario giudiziale, se ritiene che esso goda di qualche fondamento, lo ammetta». È dunque necessaria una convinzione più consolidata. Ecco perché «alcuni propongono l’identificazione della nullità manifesta con la presenza di un *fumus boni iuris* particolarmente forte, convincente, chiaro».² W. L. Daniel parla della necessità di uno *strong fumus boni iuris* per consentire l’accesso al processo *brevior*.³ Ferrer Ortiz afferma che il *processus brevior* dev’essere avviato quando si individui un *fumus* di nullità *reforzado*.⁴

A prescindere dalla denominazione scelta, gli autori concordano sul fatto che, per ammettere a questo processo è necessario che la richiesta di nullità sia sufficientemente motivata, in modo da suscitare nel vicario giudiziale la

¹ Cfr. A. ZAMBON, *Questioni relative al processus brevior: il libello e l’istruttoria*, «Quaderni di diritto ecclesiastico» 31 (2018), p. 475; P. BIANCHI, *La scelta della forma processuale brevior nel can. 1676 § 2: criteri e prassi concreta*, «Anuario Argentino de Derecho Canónico» 23 (2017), p. 105; W. L. DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop in Cases of “Manifest Nullity” of Marriage*, in K. MARTENS (a cura di), *Justice and mercy have met: Pope Francis and the reform of the marriage nullity process*, Washington, The Catholic University of America Press, 2017, p. 183.

Secondo questi autori, il criterio del can. 1683, 1º sul consenso dei coniugi è, a sua volta, designato come requisito o presupposto formale.

² P. BIANCHI, *La scelta della forma*, cit., p. 112.

³ W. L. DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial*, cit., p. 196.

⁴ J. FERRER ORTIZ, *Valoración de las circunstancias que pueden dar lugar al proceso abreviado*, «Ius Canonicum» 56 (2016), p. 188.

persuasione circa l'improbabilità e l'inverosimiglianza della validità del matrimonio. Si tratta di un requisito superiore alla verifica del semplice *fumus boni iuris*.⁵ Possiamo quindi ritenere che, se per l'ammissione al processo ordinario è sufficiente che il vicario controlli che la domanda di nullità non sia infondata (basta il *fumus boni iuris*), per l'ammissione al processo *brevior* è necessario che il vicario verifichi che la domanda di nullità sia solidamente fondata (non basta il *fumus boni iuris*).⁶

Però, nel ponderare l'ammissione alla via *brevior*, è importante non cadere in un rigorismo esagerato, non voluto dal Legislatore. Infatti, per ammettere al processo *brevior* non si richiede che il vicario giudiziale, alla lettura del libello, acquisisca una convinzione piena ed assoluta della nullità del matrimonio.⁷ Ciò significherebbe distorcere la normativa, come se il can. 1683, 2º richiedesse una prova di nullità equivalente o addirittura superiore a quella della certezza morale.

Non si può dimenticare che tale discernimento avviene nella fase introduttoria, subito dopo la presentazione del libello: il processo è ancora in fase iniziale. Ciò significa che non è compito del vicario giudiziale decidere o giudicare la causa, ma soltanto scegliere la via processuale più efficace. Giudicare sarà compito del vescovo nella fase decisoria, nel caso in cui si raggiunga la certezza morale *pro nullitate*. Il vicario giudiziale, quindi, deve stare attento a non andare oltre quella che è la sua funzione specifica. Ciò che gli si chiede è discernere in base alle informazioni che i coniugi mettono a sua disposizione nel libello o in risposta alle notifiche del tribunale. Perciò, il vicario giudiziale non deve condurre un'indagine di propria iniziativa, né la sua decisione deve fare da corollario ad un'istruzione preliminare.⁸

⁵ «No es suficiente con que la demanda tenga *fumus boni iuris*, que tenga el suficiente fundamento como para ser admitida, sino que se le exige una fundamentación fáctica mucho mayor [...] apareciendo ya lo contrario (la no nulidad del matrimonio) como algo improbable, inverosímil». C. M. MORÁN BUSTOS, *El proceso "brevior" ante el Obispo diocesano*, in M. E. OLMO ORTEGA (a cura di), *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco*, Madrid, Dykinson, 2016, p. 152.

«L'evidenza della nullità non coincide col semplice *fumus boni iuris* o la possibile fondatezza della pretesa, implica una convinzione plausibile e positiva». M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo. Seconda edizione rivista e ampliata*, Roma, EDUSC, 2021, p. 187.

⁶ Cfr. P. BIANCHI, *La scelta della forma*, cit., p. 117.

⁷ «Una cosa es que, a primera vista ante los elementos de prueba presentados, el instructor considere que existe lo que podríamos denominar un *fumus boni iuris* de nulidad reforzado, y otra cosa diferente es hablar de evidencia plena o inmediata». J. FERRER ORTIZ, *Valoración de las circunstancias*, cit., p. 188.

⁸ «Non si richiede ovviamente la certezza o persuasione circa la nullità, ma la presenza di segnali o indizi convincenti. La valutazione del Vicario giudiziale si fermerà logicamente a livello di parvenza o impressione sulla base della propria esperienza e degli elementi a disposizione. Non si richiede insomma un giudizio preventivo e sommario ma un filtro o vaglio prudente e attendibile». M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve*, cit., pp. 187-188.

Pertanto, nel *processus brevior* non è richiesto il riscontro di una nullità matrimoniale palese ed assolutamente inoppugnabile; per l'ammissione alla nuova via processuale è richiesto soltanto che la nullità sia più evidente che nel caso dell'ammissione al processo ordinario. È questo il motivo per cui il terzo criterio del Proemio del *Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* presenta il processo *brevior* come «stabilito per risolvere i casi di nullità più evidenti» e non per i casi evidentissimi, assolutamente cristallini.⁹ Altrimenti, la sua applicabilità sarebbe praticamente impossibile. Dunque, contrariamente a quanto suggeriscono nel linguaggio comune i termini nullità “evidente” e “manifesta”, il can. 1683, 2º non richiede *in limine litis* la certezza assoluta e neanche la certezza morale; piuttosto una verifica fondata della nullità, che corrisponde ad una convinzione più forte del semplice *fumus boni iuris*.¹⁰

Se il Legislatore considerasse l'ammissione al nuovo processo solo in caso di evidenza assoluta, non sarebbe più necessario proseguire la causa: la decisione *pro nullitate* sarebbe già data in partenza, rendendo irrilevanti la fase istruttoria e decisoria. Essendosi invece mantenute queste fasi, la nullità non va provata fin dall'inizio.¹¹ Se la causa venisse decisa all'inizio, non sarebbe più necessario che il vescovo raggiungesse la certezza morale della nullità, già verificata dal vicario giudiziale *in limine litis*. Per questo Montini afferma che lo schema del processo *brevior* corrisponde a tre fasi: «evidenza-conferma-giudizio».¹²

A conferma di quanto detto, sembra utile ricordare come non sia la prima volta che venga utilizzato il concetto di nullità matrimoniale evidente. Infatti, l'art. 5 § 2 DC stabilisce che «la Segnatura Apostolica gode della facoltà di decidere mediante decreto i casi di nullità di matrimonio nei quali la nullità

⁹ «Sta di fatto che il parere esprime un comparativo e non un assoluto: quasi mai si tratterà di una nullità esplicita, lampante e palese (ammesso anche che questi e altri termini siano perfettamente sovrapponibili) ma di una nullità piuttosto probabile, verosimile o ragionevole da accettare appunto col *processus brevior*». *Ibidem*, p. 138, nota 63.

¹⁰ «La spiegazione più realistica è che il Legislatore abbia utilizzato in senso improprio i concetti di evidenza e di natura manifesta della nullità: ad indicare un grado di verosimiglianza della tesi più forte del mero *fumus boni iuris*, ma non necessariamente già assunto al livello di certezza morale e, tanto meno (come le parole usate potrebbero indurre a pensare) della certezza assoluta, di una dimostrazione palmare, indiscutibile, incontrovertibile». P. BIANCHI, *La scelta della forma*, cit., p. 117.

¹¹ «El problema es saber cuándo una causa es cierta, clara y patente. Si así fuese no sería necesario ningún proceso porque lo evidente y manifesto no necesita demostración. [...] Toda causa de nulidad, por evidente que pudiera parecer, necesita ser demostrada, y no son pocas las ocasiones en que una causa parecía evidente resulta ser más compleja. En el fondo, ninguna causa es evidente hasta que no se prueba, y la prueba de la nulidad constituye la esencia del proceso». J. L. LÓPEZ ZUBILLAGA, *El nuevo proceso más breve ante el obispo*, «Ius Communionis» 5 (2017), p. 99.

¹² G. P. MONTINI, *L'uso illegittimo del processus brevior. Rimedi processuali ordinari e straordinari*, «Periodica de re canonica» 108 (2019), p. 57.

appaia evidente».¹³ Non si può escludere che la logica di quella procedura possa in qualche modo aver ispirato il nuovo processo *brevior*, in ordine al quale – per poter trarre una conclusione dalla nozione di nullità evidente menzionata nella *Dignitas Connubii*, – è necessario identificare correttamente il senso della competenza in capo alla Segnatura Apostolica.

Come ha giustamente notato W. L. Daniel, i processi che hanno ottenuto la dichiarazione di nullità dalla Segnatura Apostolica erano casi in cui le prove erano già state raccolte e per questo la nullità si rivelava con evidenza. Non è però ciò che il processo *brevior* suppone: la nullità dev'essere manifesta già nella fase introduttiva ed è su tal presupposto che il processo passa alla seguente fase istruttoria.¹⁴

Inoltre, il Supremo Tribunale non ha mai fatto riferimento alla norma dell'art. 5 § 2 DC. Infatti, per evitare ambiguità l'art. 118 della *Lex propria* ha preferito riferirsi alla competenza per le cause che non richiedano ulteriori indagini o investigazioni, omettendo qualsiasi riferimento all'evidenza della nullità. Secondo numerosi autori, la *Lex propria* non menziona l'evidenza della nullità perché la locuzione, interpretata in senso letterale, potrebbe indicare come, usando tale facoltà per dichiarare la nullità, sarebbe necessario un grado di certezza superiore a quella morale.¹⁵ Perciò «si è preferito omettere il comma “*in quibus nullitas evidens appareat*”, perché non presente nel testo fondativo del CIC 17 e perché anche in questi casi è necessaria e sufficiente la certezza morale».¹⁶

¹³ Cfr. PAULUS PP. VI, *Constitutio Apostolica de Romana Curia «Regimini Ecclesiae universae»*, «AAS» 59 (1967), p. 921, n. 105.

Benedetto XVI, confermò questa facoltà: «Quod si Signatura Apostolica videt de nullitate matrimonii declaranda in casibus, qui accuratiorem disquisitionem vel investigationem non exigant, causa, animadversionibus Defensoris vinculi et voto Promotoris iustitiae acquisitis, ad Congressum defertur». BENEDICTUS PP. XVI, *Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae*, «AAS» 100 (2008), p. 537, art. 118.

¹⁴ Cfr. W. L. DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial*, cit., pp. 193-194.

¹⁵ «Daneels, Montini, Schöch, Llobell and Baura, who are all officials of the Apostolic Signatura, recognize that this expression was not incorporated into the Signatura's proper law issued three-and-a-half years after the publication of that instruction, since it could obscure the fact that moral certitude is necessary and sufficient for deciding in favor of nullity. That is, it could give the impression that a higher degree of certitude is required». *Ibidem*, p. 196.

¹⁶ N. SCHÖCH, *Presentazione della “Lex Propria” del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, «Anuario Argentino de Derecho Canónico» 15 (2008), p. 224.

«Si è perfezionato l'art. 5, § 2 DC, evitando soprattutto l'ingiustificata qualificazione occorsa nell'istruzione, in cui i casi di cui in oggetto sono detti “*in quibus nullitas evidens appareat*”, che non risulta né vero né derivato dai testi originari della facoltà. Si è preferito al riguardo ricuperare la pura lettera del can. 249, § 3 CIC 17, in cui è detto che si tratta di casi “*qui accuratiorem disquisitionem vel investigationem non exigant*”. Si tratta cioè di casi risolti sulla universalmente richiesta base della certezza morale». G. P. MONTINI, *La nuova legge della Segnatura Apostolica a servizio della retta e spedita trattazione delle cause matrimoniali*, «Quaderni di diritto ecclesiastico» 23 (2010), p. 493.

La lettura dell'art. 5 § 2 DC alla luce dell'art. 118 *Lex Propria* permette alcune conclusioni su come debba essere interpretato il requisito della nullità manifesta per l'ammissione al processo più breve. In entrambi i casi si deve riconoscere come non si voglia che il giudice raggiunga un grado di convinzione superiore alla certezza morale.¹⁷ Inoltre, poiché questo grado di certezza è richiesto solo alla fine del processo per dichiarar la nullità, è logico che il grado di certezza da raggiungere per ammettere la causa debba essere inferiore alla certezza morale.

In altre parole, per quanto il vicario giudiziale sia convinto dell'evidenza della nullità, la sua valutazione ha sempre una portata provvisoria.¹⁸ La valutazione favorevole alla nullità manifesta sarà infatti oggetto di contraddittorio con il difensore del vincolo, il cui compito è dimostrare che non esiste nullità né tanto meno la sua presunta evidenza. Allo stesso tempo, i coniugi dovranno comprovare le circostanze su cui basa la richiesta iniziale e in base alle quali il vicario giudiziale ha decretato l'ammissione al processo *brevior*. In definitiva, è il vescovo a giudicare la causa: se raggiunge la certezza morale, solo allora si tratterà di nullità effettivamente evidente. Tuttavia, nel caso in cui il vescovo non la raggiunga e la causa venga rimessa al processo ordinario, il parere iniziale del vicario giudiziale risulterebbe superato.

Ciò non significa necessariamente che il vicario giudiziale ha commesso un errore di valutazione: il giudice deve prendere la sua decisione sulla base degli elementi disponibili. Sebbene si debba far appello alla prudenza, la realtà è che sempre potranno *in itinere* emergere dati che non confermino quanto presentato nel libello; ragione per la quale non si può imputare automaticamente al vicario giudiziale la responsabilità di una valutazione sbagliata nella decisione presa sull'ammissione all'*iter brevior*.¹⁹

Cfr. F. DANEELS, *La vigilanza sui tribunali: introduzione al titolo v della Lex propria*, in P. A. BONNET, C. GULLO (a cura di), *La lex propria del S.T. della Segnatura Apostolica*, Città del Vaticano, LEV, 2010, p. 209.

¹⁷ «Moral certitude is the standard used before the Signatura in such causes, and it is likewise the standard to be used by the bishop (see RP art. 12). It would seem highly unlikely that a petition introducing the abbreviated process before the bishop could make the nullity of marriage consent plain at first glance without the need for evaluation, which would seem to be the proper sense of “evident nullity”». W. L. DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial*, cit., p. 196.

¹⁸ «L'evidenza della nullità al momento di introdurre la causa, pur consentendo di prescindere da un'investigazione ordinaria, sia un'evidenza solo provvisoria, pendente della ratifica successiva che possa provenire dal completamento delle prove nell'udienza istruttoria». M. J. ARROBA CONDE, C. IZZI, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio: dopo la riforma operata con il Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Milano, San Paolo, 2017, p. 145.

¹⁹ «Potrebbe capitare che l'apparente evidenza iniziale del motivo di nullità, ritenuta sulla base del testo del libello e delle prospettate testimonianze, venga poi radicalmente

1. 2. *Le circostanze come indizi dell'evidenza*

Per mostrare il grado di valutazione che il vicario giudiziale dovrebbe raggiungere in relazione all'evidenza della nullità, dobbiamo capire come e con quali mezzi il giudice possa operare. Secondo il can. 1683, 2º, ciò che rende evidente la nullità del matrimonio sono le circostanze di fatti e di persone coinvolte nella causa: è allora fondamentale qualificarle.

In un'analisi etimologica del termine, Morán Bustos ricorda che il latino *circum stare* si riferisca a ciò che circonda e coinvolge una certa realtà: la circostanza è una realtà esterna all'oggetto in questione. Le circostanze sono dunque realtà distinte dall'oggetto, non si mescolano né si confondono con esso. Tuttavia, le circostanze hanno rilevanza rispetto all'oggetto su cui incidono: non sono né innocue né neutrali, influenzando ciò che riguardano. Nella riflessione tomistica, le circostanze esistono al di fuori della sostanza dell'atto e lo orientano in qualche modo; le circostanze in quanto tali rispondono alla domanda sull'essenza dell'atto: permettono di designare l'agente (*quis*), identificare ciò che è accaduto (*quid*), localizzarlo nello spazio (*ubi*) e nel tempo (*quando*), accertarne i motivi (*cur*) e riconoscerne i mezzi (*quibus auxiliis*) e i modi (*quomodo*).²⁰ Per questa ragione, esse sono estremamente importanti nel diritto matrimoniale e penale: possono modificare la responsabilità di un determinato atto e l'imputabilità di una determinata persona. Perciò il diritto processuale riserva loro un valore probatorio significativo in ordine all'accertamento della verità del vincolo matrimoniale e al giudizio sulla responsabilità di un reato. L'insieme delle varie circostanze permette

ridimensionata dalle dichiarazioni delle stesse parti e dei testi, in un modo del tutto imprevedibile a partire dal libello e dai suoi allegati. Non so se si potrebbero equiparare un oggettivo errore del Vicario giudiziale e una illegittima utilizzazione della specifica forma processuale». P. BIANCHI, *L'impugnazione delle sentenze*, in H. FRANCESCHI, M. Á. ORTIZ (a cura di), *Ius et matrimonium III. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, Roma, EDUSC, 2020, p. 464.

L'autore ricorda inoltre uno di questi casi che gli è capitato in quanto Vicario giudiziale. Cfr. IDEM, *Lo svolgimento dinamico del processo breve: l'esperienza di un tribunale locale*, «Monitor Ecclesiasticus» 131 (2016), p. 308.

²⁰ «Una precisión sobre el término “circunstancia”. El texto legal usa este término, pero lo usa de manera imprecisa, o por lo menos no le da el sentido técnico-procesal que el mismo tiene en el ámbito del derecho probatorio. El término “circunstancia” viene del verbo latino “circum stare”, que significa estar alrededor, lo que indica ya dos cosas: una realidad exterior al sujeto, y un modo especial de afectar a éste». C. M. MORÁN BUSTOS, *El proceso “brevior”*, cit., p. 145.

Cfr. THOMAE AQUINATIS, *Summa Theologicae*, 1-2, q. 7, a. 3.

Per un inquadramento generale in riferimento alla questioe probatoria cfr. L. DEL AMO, *La clave probatoria en los procesos matrimoniales (indicios y cuircunstancias)*, Pamplona, EUNSA, 1978.

di ricostruire la trama, rendendo accessibile quanto accaduto a chi non l'ha vissuto.

Il *Motu proprio Mitis Iudex* non è dunque il primo documento normativo che alluda all'importanza delle circostanze. Possiamo citare alcuni esempi, il can. 1536 nell'ambito del giudizio contenzioso ordinario: «Nelle cause che riguardano il bene pubblico la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti che non siano confessioni, possono aver forza probante, da valutarsi dal giudice insieme a tutte le altre circostanze della causa»; secondo il can. 1537, è soppesando tutte le circostanze che il giudice deve «decidere qual valore dare alla confessione extragiudiziale prodotta in giudizio»; anche per quanto riguarda il valore delle testimonianze, il can. 1573 stabilisce che «la deposizione di un solo teste non può fare fede piena, a meno che non si tratti di un teste qualificato che deponga su cose fatte d'ufficio, o le circostanze di cose e di persone suggeriscano altro». Per questo motivo il can. 1563 prevede che, nell'esame dei testimoni, si notino le circostanze della deposizione: l'identità del teste, il suo rapporto con le parti, le fonti della sua conoscenza, quando precisamente seppe le cose che riferisce. Anche il nuovo can. 1678 § 2 ammette che nei procedimenti matrimoniali la deposizione di un testimone possa fare fede piena quando «le circostanze di fatti e di persone lo suggeriscono».

Questi esempi confermano l'importanza che la legge attribuisce alle circostanze, essenziali alla valutazione del giudice in ogni sua decisione. La rilevanza che nei processi contenziosi ordinari e matrimoniali viene loro attribuita non poteva non riflettersi anche sul processo *brevior*. Specifico di questo nuovo processo è che le circostanze vengano prese in considerazione già nella fase introduttoria, per consentire l'accesso a tale via: è tenendo conto delle circostanze di fatti e persone che il vicario giudiziale decide quale procedura adottare. Lo scopo è valutare se sulla base di tali circostanze sia possibile prevedere una nullità evidente o meno: l'attenta analisi delle circostanze presentate nel libello è il primo strumento a disposizione nella valutazione delle prove possibili.²¹

Come nell'ammissione al processo documentale il giudice deve considerare se si trova di fronte a «un documento che non sia soggetto a contraddi-

²¹ «Occorre approfondire lo studio di quelle che lo stesso can. 1683, 2º MIDI propone per così dire come mezzi o strumenti di verifica della qualità evidente o manifesta della nullità. Il primo mezzo è la presenza di circostanze di fatti o di persone (nel testo latino *rerum personarumque adiuncta*) che confermino la qualità manifesta della nullità». P. BIANCHI, *La scelta della forma*, cit., p. 112.

«In vista dell'ammissione al processo più breve il vicario giudiziale dovrà valutare se dalle circostanze indicate nel libello emerge in modo evidente la nullità del consenso». A. GIRAUDETTO, *La scelta della modalità con cui trattare la causa di nullità: processo ordinario o processo più breve*, in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (a cura di), *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Milano, Ancora, 2016, p. 58.

dizione o ad eccezione alcuna» e se da tale fonte ci si possa sincerare «con certezza dell'esistenza di un impedimento dirimente o del difetto della forma legittima, purché sia chiaro con eguale sicurezza che non fu concessa la dispensa, oppure del difetto di un mandato valido in capo al procuratore» (can. 1688), così nell'ammettere al processo *brevior*, il giudice deve considerare in più se ci siano circostanze di fatto o di persone «sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata» e che «rendano manifesta la nullità».

La differenza tra le due forme processuali – peraltro oggetto di critiche da parte di alcuni autori nei confronti della normativa sul processo *brevior* – sta nella prova documentale, in sé più lineare e certa, mentre le circostanze che accompagnano una causa non documentale risultano ben più complesse: «estas circunstancias podrán ser tantas y tan diversas como la vida misma». ²² Tuttavia, come osserva Montini, non è garantito che la prova del processo documentale sia necessariamente più certa e assolutamente inequivocabile: essa dev'essere accompagnata da altri elementi meno lineari come afferma il can. 1688. In effetti, spetta al vicario giudiziale assicurarsi che il documento presentato «non sia soggetto a contraddizione o ad eccezione» e che «sia chiaro con eguale sicurezza che non fu concessa la dispensa, oppure del difetto di un mandato valido in capo al procuratore». ²³ Gli elementi da

²² C. M. MORÁN BUSTOS, *El proceso “brevior”*, cit., p. 152.

²³ «Non si deve lasciarsi fuorviare dall'obiezione che le due fattispecie (documento e una *adiuncta cause*) possono anche considerarsi astrattamente parallele, ma si diversificano radicalmente perché nella prima (processo documentale) si ha ragionevolmente l'evidenza (cioè la modalità) di un documento, mentre nella seconda (*processus brevior*) le *adiuncta cause* sono ben lontane dalla evidenza (univocità) del documento. Questa obiezione dipende per gran parte dalla superficialità con la quale ordinariamente si guarda al processo documentale, soffermandosi sul documento e senza considerare che l'evidenza che il Legislatore gli ha attribuito si ha se, e soltanto se, al documento si aggiunge [1] che non sia soggetto a contraddizione o eccezione alcuna, [2] che non fu concessa la dispensa e tutto ciò [3] solo per determinati capi di nullità. Nel punto [1] e [2] siamo ben lontani dalla univocità del documento e dall'esclusione di ricerche e istruttorie. Soprattutto la mancanza di una concessione di dispensa è ordinariamente considerata, in quanto dato di fatto negativo, di difficilissima prova». G. P. MONTINI, *Gli elementi pregiudiziali del processus brevior: consenso delle parti e chiara evidenza di nullità*, in *Prassi e sfide dopo l'entrata in vigore del M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus e del rescriptum ex audiencia del 7 dicembre 2015*, Città del Vaticano, LEV, 2018, pp. 54-55.

«On pourrait objecter que l'évidence de la nullité peut naître facilement d'un document, alors qu'il est rare que les *adjuncta* aient l'évidence univoque de la nullité. Mais c'est oublier que même dans le procès documentaire, le vicaire judiciaire qui envisage cette voie processuelle, pourra assez rarement se contenter de recevoir un document, mais devra rechercher si aucune dispense n'a été donnée, si le document n'est pas susceptible d'exception». P. TOXÉ, *Les nouvelles procédures de Mitis Iudex Dominus Iesus confinent-elles à un procès documentaire portant sur le fond?*, in B. GONÇALVES (a cura di), *Comprendre la réforme des procédures de nullité de mariage selon le motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Paris, Artège Lethielleux, 2019, p. 316.

valutare in ordine al processo documentale sono vere circostanze che accompagnano la prova e che il vicario giudiziale deve ponderare prima di disporre l'apertura della via corrispondente. Una valutazione inappropriata avrà come conseguenza la riconduzione del processo documentale al processo ordinario, come avviene per il processo *brevior*. I riferimenti al processo documentale contribuiscono certamente a dissipare la diffidenza con cui il processo *brevior* è stato accolto.²⁴

Queste circostanze sono dunque gli indizi che il vicario giudiziale deve verificare per poter determinare se l'oggetto della causa è una nullità evidente. Perciò alcuni autori ritengono che le circostanze di fatti e di persone possano aver valore di amminicoli, prove imperfette della nullità matrimoniale: da soli non hanno forza, ma supportati da altri acquistano consistenza probatoria.²⁵

Nel caso in cui siano le circostanze descritte nel libello che consentano la decisione di avviare il processo *brevior*, qualora permettano di intravedere una nullità molto probabile, evidente e facilmente dimostrabile, allora tali circostanze debbono assumere la chiarezza necessaria a permettere tale decisione. Per questo motivo, la petizione iniziale non può essere una vaga compilazione di circostanze generiche: il can. 1684 stabilisce che il *libellus* debba «esporre brevemente, integralmente e chiaramente i fatti su cui si fonda la domanda».²⁶ È essenziale che le circostanze menzionate nella *petitio* siano certe e non dubbie: non devono risolversi in congetture, deduzioni o presunzioni fatte dai coniugi e che non integrano circostanze di per sé; esse non devono dare adito a dubbi sulla loro credibilità né possono prestarsi a manipolazione per rafforzare l'apparenza della nullità. Perciò ri-

²⁴ «Mi pare necesario ribadire la ineccepibilidad formale del requisito oggettivo del c. 1683, 2º in relación al *processus brevior* se comparato con l'analogo requisito oggettivo del proceso documental». G. P. MONTINI, *Gli elementi pregiudiziali*, cit., p. 56.

²⁵ «Sirva esta idea de adminículo: se trata de una prueba imperfecta que ayuda a otras imperfectas; no es una prueba que haya que apreciar sino más bien el valor dado a determinadas pruebas que, por separado carecen de fuerza probatoria perfecta (son imperfectas desde un punto de vista probatorio), pero que en unión con otras (también imperfectas) sirven a éstas de auxilio, y todas juntas pueden formar la prueba compuesta acumulativa eficaz». C. M. MORÁN BUSTOS, *El proceso "brevior"*, cit., p. 145, nota 29.

«Pienso yo que “indicio” y “adminículo” vienen a significar lo mismo. Aquí significa algo que ayuda a otra prueba, que completa otra prueba, como es la prueba de la declaración judicial de las partes a favor de la nulidad del matrimonio». J. J. GARCÍA FAÍLDE, *Comentario al motu proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus”. Reflexiones críticas para su correcta comprensión y aplicación en los Tribunales eclesiásticos*, Madrid, Ediciones Universidad San Dámaso, 2017, p. 71.

²⁶ «No caben, en este proceso, demandas genéricas, estereotipadas, ni inconcretas, siendo exigible que la demanda recoja con la necesaria brevedad, pero de modo íntegro y precisando detalles y circunstancias, los hechos que motivan la pretendida nulidad». C. PEÑA GARCÍA, *El nuevo proceso “breviore coram episcopo” para la declaración de la nulidad matrimonial*, «Monitor Ecclesiasticus» 130 (2015), pp. 577-578.

sulta molto utile che le circostanze si corroborino a vicenda, permettendo di tracciare una biografia coniugale che consenta di presagire degli indizi di nullità.

Al contrario, se alcune circostanze smentiscono altre, compromettendo la linearità del racconto e suscitando dubbi sulla facilità di dimostrazione, possono provocare obiezioni nei confronti dell'eventuale istituzione del processo *brevior*. Il mancato inoltre sarà ancor più probabile se alcune situazioni riportate neghino palesemente l'evidenza della nullità, la cui dimostrazione deve sorgere proprio da tali circostanze.²⁷ Inoltre, esse devono indicare la prova della nullità in relazione al motivo specifico invocato nel libello: se tutte le circostanze facessero riferimento ad un capo di nullità diverso da quello invocato, non sembrerebbero corrispondere all'idea di nullità manifesta, richiedendo una maggiore valutazione da parte del vicario giudiziale.²⁸ Comunque, non si potrà nemmeno cadere nell'altro estremo di pretendere che il libello abbia una linearità perfetta, come se si avesse a che fare con una dimostrazione matematica e non con la vita della gente soggetta spesso a difficoltà personali e contraddizioni interne: «Esta condición, por cierto, no puede ser entendida como si en el escrito de demanda se debiera encontrar ya en forma completa la prueba de la nulidad».²⁹

²⁷ «Deben ser circunstancias referidas a personas y hechos, no meras valoraciones, ni conjetas, ni sospechas, ni presunciones; y hechos que contengan mucho más que *fumus boni iuris*, que apunten claramente a la nulidad del matrimonio, que permitan sostener dicha nulidad como “evidente o manifiesta”, y que hagan inverosímil lo contrario (la no nulidad del matrimonio). Para ello, no es suficiente con que los hechos sean meramente invocados [...] sino que se requiere que los mismos vengan corroborados por otras circunstancias ciertas que tengan relación con aquellos hechos que se invocan, y corroborados también por indicios, es decir, por otros hechos concretos ciertos que indican, muestran, revelan y dan a conocer ese otro hecho distinto que es “tema de prueba”». C. M. MORÁN BUSTOS, *El proceso “brevior”*, cit., pp. 144-145.

²⁸ «Una ancor più specifica coerenza si richiede inoltre tra la vicenda esposta e il motivo di nullità su cui è impostata la causa. Fatti o circostanze che assumano un preciso significato in relazione ad un certo motivo di nullità, possono non averlo o risultare addirittura controproducenti ad un altro motivo». P. MONETA, *La dinamica processuale nel m.p. Mitis Iudex*, «Ius Ecclesiae» 28 (2016), p. 51.

²⁹ A. W. BUNGE, *La aplicación del proceso matrimonial más breve ante el obispo*, «Anuario Argentino de Derecho Canónico» 22 (2017), p. 166.

«Il est important qu'il y ait une cohérence interne des faits et des circonstances exposés dans le libelle sans éléments en contradiction les uns avec les autres; en gardant bien sûr à l'esprit qu'il s'agit d'une histoire humaine, fortement influencée par une composante sentimentale qui, en tant que telle, ne répond pas toujours aux critères logiques et rationnels». E. FRANK, *Juger ou faire juger: l'Évêque diocésain juge dans le procès plus bref et le nouveau rôle du Vicaire judiciaire à la lumière du Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, «Revue de Droit Canonique» 67 (2017), p. 126.

2. LA PREVISIONE D'ISTRUTTORIA BREVE

Il can. 1683, 2º specifica come le circostanze che rendono evidente la nullità del matrimonio, debbano essere «sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata»:³⁰ l'altro requisito materiale per l'ammissione al processo *brevior* consiste nella previsione di una fase istruttoria agile e semplice. Non è sufficiente che il vicario giudiziale valuti l'evidenza della nullità, deve procedere con il rito abbreviato soltanto dopo avere verificato la compatibilità con una istruttoria adatta ad un processo che si auspica breve.

2. 1. La diligenza dell'istruzione breve

Scomponendo il can. 1683, 2º nei suoi elementi, è possibile capire come si relazionino tra loro e approfondire la *ratio legis* in ordine alla brevità dell'istruzione nel nuovo processo. Iniziamo con l'espressione «circostanze di fatto e di persone, sostenute da testimonianze o documenti». I termini della frase determinano il rapporto tra le circostanze di fatti e persone presentate dalle parti e i *testimonia vel instrumenta*: si stabilisce non siano sufficienti le circostanze riferite nel libello, ma che debbano essere avvalorate da testimonianze o documenti.³¹

La norma non privilegia un tipo di prova, esprimendosi in termini alternativi (*vel*). Tuttavia, almeno uno di tali mezzi di prova – testimoniale o documentale – dev'essere indicato nella petizione iniziale, in modo da sostenere le circostanze menzionate. Ciò è confermato dal can. 1684.³² Si richiede che nel libello siano indicate «le prove che possono essere immediatamente

³⁰ «No sería admisible su introducción en el supuesto de la existencia de circunstancias, pero sin la posibilidad de ser demostradas por personas y documentos y a su vez con una necesaria profundización de la instrucción». F. HEREDIA ESTEBAN, *El proceso más breve ante el Obispo*, «Anuario de derecho canónico» 5 (2016), p. 110.

«Si las circunstancias requirieran de una ulterior investigación o instrucción, no se cumpliría este requisito, y por tanto, no se podría abrir el proceso breve». C. M. MORÁN BUSTOS, *El proceso “brevior”*, cit., p. 146.

³¹ «*Testimoniis vel instrumentis suffulta*. Si riferisce solo alle *rerum personarumque adiuncta*: esse devono essere sorrette da prove, non solo dichiarate». G. P. MONTINI, *Gli elementi pregiudiziari*, cit., p. 51.

³² Il parallelo con il processo contenzioso orale sembra palese: «§ 1. Il libello con cui s'introduce la lite, oltre alle esigenze enumerate nel can. 1504, deve: 1) esporre brevemente, in maniera integrale e con chiarezza, i fatti sui quali si fondano le richieste dell'attore; 2) indicare le prove con le quali l'attore intende dimostrare i fatti e che egli non può addurre contestualmente, in modo che possano essere immediatamente raccolte dal giudice. § 2. Al libello devono essere allegati, almeno in copia autentica, i documenti su cui si fonda la domanda» (can. 1658).

raccolte dal giudice» e che siano allegati «i documenti su cui si fonda la domanda». ³³ La presentazione degli elementi probatori contribuirà non solo alla ponderazione del vicario giudiziale, ma anche a velocizzare la stessa istruzione.³⁴

Tuttavia, è essenziale che le prove presentate confermino effettivamente le circostanze menzionate e non ve ne siano che non possano essere adeguatamente suffragate da testimonianze o documenti: risulterebbe inadeguato presentare un elenco di prove non connesse alle circostanze che rendono manifesta la nullità. Infatti, una lista di prove sconnesse da fatti e persone da dimostrare non permetterà la qualifica dell'evidente nullità.³⁵ Non basta che le testimonianze e i documenti presentati siano semplici e agili: devono essere in relazione ai *rerum personarumque adiuncta*.

Concentriamo ora la nostra attenzione sulla locuzione «che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata». I termini *disquisitio* e *investigatio* si riferiscono al modo in cui le prove vengono raccolte, esaminate e confrontate tra loro.³⁶ Si tratta di una norma che inciderà sulla fase istruttoria: è importante che i mezzi di acquisizione abbiano il consenso delle parti e che la loro presentazione non sia contestata. Per non richiedere una lunga indagine, devono essere immediatamente disponibili e, per non produrre una discussione articolata, devono risultare lineari e chiare.

Con la formulazione «inchiesta o istruzione più accurata», la norma sembra far implicitamente un paragone con il processo ordinario: si richiede che le testimonianze o i documenti non esigano discussione o indagine accurata quanto nel rito ordinario.³⁷ Tale interpretazione è legittimata dal riferimento alla nuova via: il processo è più breve rispetto a quello ordinario.

³³ «Sull'indicazione delle prove nel libello occorre intendere come aspetto più specifico, per la sua connessione con l'esposizione integrale dei fatti, che si debba esprimere in dettaglio quale mezzo di prova (teste, documento, perizia) potrà apportarsi per suffragare le circostanze certe a fondamento dell'introduzione della causa per il processo più breve». M. J. ARROBA CONDE, C. Izzi, *Pastorale giudiziaria*, cit., pp. 151-152.

³⁴ «L'istruttore non dovrebbe spendere troppe energie e tempo in una ricerca di prove, in quanto esse dovrebbero risultare immediatamente acquisibili, essendo già indicate o indicate nel libello». F. FRANCHETTO, *Il ruolo dell'istruttore e dell'assessore nel processo breve*, «Quaderni di diritto ecclesiastico» 32 (2019), p. 370.

³⁵ «Puede suceder que la nulidad parezca ser evidente, pero no fácilmente probada, y viceversa, puede haber pruebas muy eficaces, pero no hacen manifiesta la nulidad del matrimonio. Aquí radica la posibilidad de usar el *processus brevior*». A. ARELLANO CEDILLO, *El processus brevior ante el Obispo*, «Forum Canonicum» 15 (2020), p. 18.

³⁶ «La norma parla di *disquisitio* e *investigatio* intendendo riferirsi sia al confronto o disputa delle posiciones sia alla ricerca delle prove». M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve*, cit., p. 184.

³⁷ «Claramente la norma establece desde el inicio una cláusula inderogable: que no se requiera la instrucción propia del proceso ordinario». F. HEREDIA ESTEBAN, *El proceso más breve ante el Obispo*, cit., p. 110.

rio non solo perché la nullità è evidente, ma anche perché la sua fase istruttoria è più semplice ed agile. È da notare che il Legislatore si è espresso grammaticalmente con una formula negativa («non richiedano») per poter utilizzare un grado accrescitivo («una inchiesta o una istruzione più accurata»): l'alternativa opposta sarebbe deleteria. Se il testo fosse formulato in modo positivo, si dovrebbe ricorrere al diminutivo: «testimonianze o documenti, che richiedano una inchiesta o una istruzione meno accurata». Ma non è ciò che postula un processo giudiziario: nessun rito, nemmeno il *brevior* è compatibile con un'indagine superficiale o poco approfondita.³⁸ L'esigenza di celerità non esime dal rigore e dalla serietà della fase istruttoria, che dev'essere prudente e accurata. Questa fase del processo *brevior* non dev'essere condotta con minore attenzione rispetto al processo ordinario: l'istruzione nel processo *brevior* comporta rapidità, esaustività e agilità, senza trascurare la doverosa ponderazione. Se si ritenesse, in ragione della celerità, di non poter raccogliere adeguatamente il materiale probatorio, non si verificherebbero le condizioni dell'ammissione al processo più breve. Non si può quindi pregiudicare il rigore della fase istruttoria al fine di assicurarne la brevità.³⁹ In realtà, rapidità e agilità dell'istruttoria derivano proprio dalla causa presentata dai coniugi e dalle prove indicate. La concisione della fase istruttoria in quanto tale non è solo condizione per l'ammissione al processo *brevior*, ma anche conseguenza derivata dall'evidenza della nullità.

Si può dunque concludere che l'istruttoria del processo *brevior* è una vera fase processuale e non un mero formalismo. Secondo del Pozzo, si dimostra nel fatto che, sebbene semplificata, tale fase del *brevior* concentri elementi essenziali del metodo processuale dialogico: oggetto, mezzi e valutazione; oggetto d'indagine nel processo sono le circostanze di fatti o persone; il mezzo utilizzato è il supporto testimoniale o documentale; la valutazione

³⁸ «Non richiede una istruzione più accurata: non significa che l'istruttoria deve essere meno accurata; l'accuratezza fa parte della qualità di ogni istruttoria, evitando frettolosità, superficialità, incompletezza, approssimazione». F. FRANCHETTO, *Il ruolo dell'istruttore*, cit., p. 370.

³⁹ «Interessa sottolineare che la caratteristica richiesta per quanto concerne il fattore istruttorio è la rapidità e facilità più della sommarietà e sbrigatività. L'accertamento compiuto col *processus brevior* non ha nulla a che vedere infatti con l'imprecisione e l'approssimazione. Il rito abbreviato non va confuso con un processo affrettato e superficiale. Il riscontro di questa condizione protegge proprio l'essenza del metodo dialettico e la sufficienza di un esame rapido (che significa esaustività e completezza degli elementi acquisibili)». M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve*, cit., p. 185.

«La celerità non va idolatrata in quanto tale, tutt'altro, deve trattarsi di una 'giusta celerità', *quam primum* ma sempre *salva iustitia* (can. 1453)». G. BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (www.statoechiese.it), 10 (2016), p. 32.

operata consiste nell'accertare se gli strumenti argomentativi proposti siano sufficienti a dimostrare la nullità.⁴⁰

2. 2. Le circostanze come mezzo di previsione della brevità

Nell'analisi degli elementi del can. 1683, 2º, è importante soffermarsi ulteriormente su ciò che non dovrebbe sollecitare «una inchiesta o una istruzione più accurata». Una corretta lettura della norma ci permette di convallidare l'interpretazione che abbiamo seguito finora: ciò che non dovrebbe richiedere ulteriori discussioni o approfondimenti sono le testimonianze e i documenti che supportano le circostanze di fatti e di persone. Questa interpretazione è ovviamente corretta ed è quella proposta dalla maggior parte degli autori.⁴¹ Tuttavia, se spostiamo la posizione che l'espressione «testimonianze e documenti» occupa nel testo, la norma indicherà allora che sono le circostanze di fatti e persone a non richiedere «una inchiesta o una istruzione più accurata». È vero che la clausola «*quae accuratiorem disquisitionem aut investigationem non exigant*» può riferirsi a testimonianze e documenti che confermino la veridicità delle circostanze,⁴² Montini però sostiene che tale clausola si applichi specialmente alle circostanze, nella misura in cui debbano rendere la nullità evidente senza lasciare spazio a dubbi, dispensando cioè da dimostrazioni complesse e laboriose.⁴³ Del medesimo parere è Arroba Conde.⁴⁴

⁴⁰ «Una condizione *sine qua non* del *processus brevior* è la rapidità istruttoria. La descrizione del profilo probatorio, benché abbastanza succinto e stringato, manifesta tutta l'articolazione del metodo dimostrativo nell'ambito matrimoniale: oggetto (circostanze di fatti o di persone), mezzo (supporto testimoniale o documentale), valutazione (sufficienza degli strumenti argomentativi a disposizione)». M. DEL Pozzo, *Il processo matrimoniale più breve*, cit., p. 184.

⁴¹ «La disposizione va quindi letta così: 1. Ricorrono circostanze di fatti e di persone... che rendano manifesta la nullità; 2. tali circostanze devono essere sostenute da testimonianze o documenti che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata». P. MONETA, *La dinamica processuale*, cit., p. 50.

⁴² «*Quae accuratiorem disquisitionem aut investigationem non exigant*. Questa clausola astrattamente potrebbe riferirsi alle testimonianze e agli strumenti che suffragano o provano le *rerum personarumque adiuncta*, che dovrebbero essere certe, ossia inattaccabili, se non con argomenti evidenti». G. P. MONTINI, *Gli elementi pregiudiziali*, cit., p. 52.

⁴³ «Ritengo però che la clausola in parola si debba riferire direttamente alle *rerum personarumque adiuncta* che devono essere tali che da non richiedere una più accurata inchiesta o istruzione. Ciò significa che esse non devono avere margini di ambiguità o patire più interpretazioni (che andrebbero, rispettivamente, chiarificate o individuate)». *Ibidem*, p. 52.

⁴⁴ «Considero interessante a sugestão de modificar a ordem em que estão escritas estas quatro condições, colocando em segundo lugar a condição indicada como terceira, “que não exijam uma investigação ou uma instrução mais cuidadosa”. A mudança pode facilitar a compreensão do conceito mais delicado, a saber, que a nulidade antes de iniciar o processo possa resultar manifesta; este resultado é a última das quatro condições indicadas no segun-

Di fronte alle due possibilità, si dovrebbe sviluppare un ragionamento: sono le circostanze o i documenti e testimonianze a non richiedere una *accuratiorem disquisitionem aut investigationem*? Posto che i due schemi di lettura non si escludono a vicenda, ma si completano, alla luce della *mens* del processo più breve, sia le circostanze che rendono evidente la nullità, sia le testimonianze e i documenti che le sostengono, non devono richiedere una inchiesta o una istruzione complessa. Solo in questo modo si assicura la brevità dell’istruttoria, quando la connessione tra circostanze e *testimoniis vel instrumentis* è immediata e la connessione tra queste e la nullità del vincolo è evidente. Esclusivamente con queste due verifiche si garantisce che non sarà necessaria una *accuratiorem disquisitionem aut investigationem*.⁴⁵

È allora possibile comprendere meglio la portata della fase istruttoria nel *processus brevior*: consente di prendere contatto con i documenti presentati nel libello e raccogliere le testimonianze indicate dalle parti; servirà a corroborare la conclusione provvisoria del vicario giudiziale sulla verosimiglianza delle circostanze esposte nel libello. Tuttavia, non sarà sufficiente da sola, perché la verità di tali circostanze non basta a dichiarare la nullità del matrimonio: lo scopo dell’istruttoria del rito più breve non è solo confermarne l’attendibilità, ma anche accertarne il nesso con i motivi della nullità.⁴⁶

Infatti, se per dichiarare l’esclusione della proprietà dell’unità non è sufficiente confermare, attraverso la testimonianza dell’amante, che una delle

do número do cânane e, obviamente, deve considerar-se que se faz depender da existência das outras três, ou seja, que ocorram circunstâncias de factos ou de pessoas (primeira condição do 1683, 2), que não exijam posteriores averiguações (terceira condição), sustentada pelos testemunhos ou documentos (segunda condição)». M. J. ARROBA CONDE, *O processo mais breve diante do bispo*, «Forum Canonicum» 11 (2016), p. 15.

⁴⁵ «Las circunstancias de hecho y de personas tienen que constar de tal modo que no exijan una ulterior instrucción más pormenorizada y tienen que tener tal eficacia probatoria que hagan patente la nulidad». J. J. GARCÍA FAÍLDE, *Comentario al motu proprio*, cit., p. 75.

«Risulta fondamentale che il Vicario Giudiziale, ricevuto il libello, metta in atto un esame su questo aspetto valutando che gli *adiuncta* in esso rappresentati siano tali da rendere evidente, già in modo quasi incontrovertibile, il *fundamentum nullitatis*, scopo che possono raggiungere soltanto qualora risultino essere fatti coerenti, non contestabili ed infine facilmente dimostrabili in giudizio». G. SCIACCA, *Il processus brevior davanti al vescovo*, in *Studi in onore di Carlo Gullo III*, Città del Vaticano, LEV, 2017, pp. 732-733.

«È importante che nel libello, con i relativi allegati, emerga chiaramente la corrispondenza fra le circostanze di fatti e persone e l’ipotesi di nullità del matrimonio». REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (a cura di), *Codice di Diritto Canonico Commentato*, Quinta edizione riveduta e aggiornata, Milano, Ancora, 2019, p. 1338.

⁴⁶ «La prova nel processo più breve, oltre a interrogare le parti per verificare i dettagli dei fatti, ratificare le testimonianze ed eventuali documenti che suffragano queste circostanze, abbia per oggetto di stabilire la connessione tra le circostanze già certe e l’esistenza reale della nullità inizialmente manifesta solo in forma provvisoria». M. J. ARROBA CONDE, C. IZZI, *Pastorale giudiziaria*, cit., p. 145.

parti è stata infedele prima e/o dopo il matrimonio, per dichiarare l'esclusione del bene della prole non è sufficiente confermare, attraverso un certificato medico, che nel corso del matrimonio si siano verificati più aborti volontari. In tali ipotesi occorre dimostrare che le circostanze riflettano una volontà consensuale invalidante e che non si siano verificate per motivi estranei al vincolo matrimoniale. Si deve evidenziare che le circostanze siano causa o conseguenza della nullità: una parte ha rifiutato il bene della fedeltà perché aveva già un amante quando si è sposata e non voleva assolutamente lasciarlo; oppure che è ricorsa sistematicamente all'aborto perché, quando ha celebrato il matrimonio, ha rifiutato consapevolmente il bene della prole, privilegiando la carriera professionale. A questo punto, le testimonianze e i documenti diventano fondamentali: serviranno non solo a dimostrare l'attendibilità delle circostanze menzionate, ma anche a stabilirne il rapporto con la nullità del vincolo.⁴⁷

Il compito principale della fase istruttoria nel processo *brevior* consiste dunque nello stabilire il nesso tra circostanze e nullità; vedere se abbiano a che fare con il motivo della dichiarazione o se siano avvenute per motivi estemporanei.⁴⁸ Tornando agli esempi citati, si tratta di stabilire se l'infedeltà fosse già stata progettata prima del matrimonio o se sia stata il risultato di una relazione inizialmente non voluta. È ugualmente importante cogliere se gli aborti siano stati il risultato di un desiderio vero contro la prole o se siano avvenuti perché, ad esempio, i bambini erano figli di uomini diversi dal marito.⁴⁹

⁴⁷ «Uma vez que as circunstâncias por si só, como factos históricos indirectos, não são manifestação plena, automática e de todo moralmente certa do facto principal que gera a nulidade matrimonial (como se deduz pelo elenco exemplificativo indicado no art. 14 § 1 das Normas Processuais), o suporte das testemunhas ou dos documentos deve entender-se como referido sobretudo a este elemento, a saber, a ligação entre as circunstâncias, certas e não necessitadas de posteriores provas, e o concreto motivo de nulidade do qual as circunstâncias serão somente indício ou subsídio». M. J. ARROBA CONDE, *O processo mais breve*, cit., p. 15.

⁴⁸ «Ciò che conta ai fini del processo e che rappresenta il *trait d'union* tra il momento iniziale e quello finale del medesimo giudizio è che sia opportunamente stabilita una “connessione tra le circostanze già certe e l'esistenza reale di una nullità inizialmente manifestata”». E. DI BERNARDO, *Problemi e criticità*, cit., p. 134.

⁴⁹ «Se aplicarmos a interpretação precedente a uma das circunstâncias indicadas nas Normas, talvez apareça mais claro o exacto significado da maior brevidade que possa ter o recurso a esta via judicial extraordinária. Pense-se, por exemplo, na interrupção repetida das gestações ocorridas no curso da união, alegando-se como motivo de nulidade a exclusão da prole por parte da mulher, da qual tais abortos se apresentam como indício. O processo breve poderá ser feito quando sobre esta circunstância, antes do processo, além de uma versão coincidente das partes, haja certezas documentais ou testemunhais tais, de não dever mais indagar-se sobre a existência dela nos modos como se faz no processo judicial ordinário; então o processo terá como único objecto instrutório o exame das partes e das testemunhas acerca dos motivos de tal comportamento pós-nupcial, de modo a compreender se obedece

È consequenziale che l'istruttoria del *brevior* sia necessariamente più rapida: in primo luogo perché la dimostrazione della fondatezza delle circostanze si basa su elementi probatori già disponibili e che non presentano difficoltà d'indagine; inoltre, l'accertamento risulta facile dato che, se ci fossero stati dubbi sull'autenticità, il filtro del vicario giudiziale non avrebbe permesso di seguire il rito breviore. Oltre tutto, la conclusione in merito alla relazione tra circostanze e nullità non dovrà rivelarsi complessa: le testimonianze e i documenti devono essere in grado di fornire – con la dovuta linearità e semplicità – indicazioni coerenti riguardo agli effetti delle circostanze sui motivi della nullità.⁵⁰ Se si avvia il processo *brevior*, è perché il vicario giudiziale ritiene di poter *in limine litis* rispondere affermativamente ai due aspetti, cioè che le circostanze si siano realmente verificate e che rendano evidente la nullità del vincolo coniugale.⁵¹

In sintesi, per dedurre la brevità dell'istruzione il vicario giudiziale deve considerare non solo le testimonianze e i documenti indicati, ma anche le circostanze concrete di fatti e di persone, rendendosi necessario accertarne il rapporto con la nullità. Tale relazione di *rerum personarumque adiuncta* e nullità matrimoniale dev'essere facilmente collegata per poter dispensare da un'istruttoria più lunga ed articolata. Deve quindi esserci sicurezza in merito alle circostanze che sostengono la richiesta di nullità, affinché «*accuratorem disquisitionem aut investigationem non exigit*» quando si dovrà stabilire il rapporto fra esse e il motivo della nullità.

3. UN RISCONTRO NELLA GIURISPRUDENZA PORTOGHESE

Per capire meglio come il vicario giudiziale possa verificare la manifesta nullità e la brevità dell'istruzione, abbiamo consultato quarantacinque processi *breviores* svolti in Portogallo, nei primi quattro anni della riforma.⁵² In questi

a uma recusa pré-nupcial da prole ou se, pelo contrário, foi motivado por razões de outro género, sucessivas ao matrimónio». M. J. ARROBA CONDE, *O processo mais breve*, cit., p. 16.

⁵⁰ Cfr. M. J. ARROBA CONDE, C. IZZI, *Pastorale giudiziaria*, cit., pp. 145-146.

⁵¹ «L'oggetto della investigazione circoscritta è tutto ciò che è necessario per assicurarsi che le circostanze certe che hanno consentito il ricorso al processo più breve non si siano verificate per ragioni del tutto estranee al motivo di nullità invocato». E. DI BERNARDO, *Problemi e criticità*, cit., p. 134.

⁵² Nel 2016, gli otto processi *breviores* hanno rappresentato 3,88% rispetto ai processi ordinari. Nel 2017, i dieci processi *breviores* corrispondevano al 4,15% dei processi ordinari. Nel 2018, il numero di processi è stato pari a quattordici, ovvero il 6,97% rispetto ai processi ordinari. Infine, nel 2019, i tredici processi *breviores* rappresentano il 7,43% dei processi ordinari. Si registra quindi un leggero aumento del nuovo rito, sia in termini assoluti che relativi. Si può concludere che questo tasso di ammissione del processo *brevior* è sufficientemente contenuto per dedurre che non se ne è fatto un uso distorto nel Portogallo. Cfr. D. MOREIRA MIGUEL, *Requisitos de admissão do "Processus matrimonialis brevior coram Episcopo"* (cân. 1683). *Interpretação doutrinal e análise da jurisprudência portuguesa*, Roma, EDUSC, 2022, p. 504.

processi, le circostanze riportate nel libello hanno permesso di confermare la presenza dei requisiti del canone 1683, 2°. Tuttavia, nessuna circostanza consentiva di per sé di giungere a conclusioni immediate. Nemmeno il semplice riscontro alle circostanze dell'art. 14 § 1 ha indotto i vicari giudiziari portoghesi a decretare automaticamente il processo più breve. È stato l'insieme delle circostanze e il loro rapporto che hanno permesso di cogliere gli indizi di una manifesta nullità e della sua agilità probatoria.⁵³

Tra le varie circostanze dell'articolo 14 § 1, la più ricorrente nei processi portoghesi è quella relativa alla brevità della convivenza coniugale. Se consideriamo una convivenza inferiore ad un anno, diciannove libelli facevano riferimento a questa circostanza. Un'altra *adiuncta* ricorrente è l'ostinata permanenza in una relazione extraconiugale in prossimità del matrimonio, riferita in undici dei libelli. Oltre a queste circostanze, in undici petizioni è stata menzionata la gravidanza imprevista della donna.

Esistono altre circostanze che non compaiono nell'art. 14 § 1, ma che sono altrettanto frequenti e quindi suscettibili di essere incluse in questo elenco. Ad esempio la breve durata del fidanzamento – inferiore ai diciotto mesi – menzionata in diciassette libelli. Questa circostanza non consente di ammettere immediatamente il processo *brevior*, ma permette di individuare, in un primo momento, l'esistenza del *fumus boni iuris*, che dovrà poi essere approfondito in relazione agli altri *adiuncta*.

Un'altra circostanza, presente in tredici libelli, è la pressione familiare al matrimonio. Questa circostanza può indicare un'evidente nullità, soprattutto se associata a una gravidanza imprevista. Alcuni libelli offrono un contesto che aiuta a capire che la pressione dei genitori non era momentanea o sporadica, ma ha avuto un effetto drastico sulla decisione di sposarsi.

Infine, l'immaturità delle parti è una circostanza frequentemente menzionata sia nei libelli che nelle sentenze consultate: ventitré sentenze ne fanno riferimento, dichiarando la nullità per difetto di discrezione di giudizio. Tuttavia, il peso dato a questa circostanza sembra eccessivo, presentando evidenti limiti nell'applicazione della nuova procedura. L'ammissione della via *brevior* sulla base di questa circostanza è da respingere, a meno che non corrisponda a un'immaturità canonica.

Comunque, l'ammissione del nuovo processo non dipende della presenza di *rerum personarumque adiuncta* nel libello, ma della loro capacità di persuadere il vicario giudiziale circa la nullità manifesta e la sua facile dimo-

⁵³ La durata media di questi processi conferma la previsione iniziale dei vicari giudiziari. Se calcoliamo la durata del processo dalla data del decreto di ammissione del libello, i processi consultati durano in media circa sei mesi. Ma questa durata si riduce se si considera che il *processus brevior* non inizia realmente fino al decreto di fissazione del dubbio, quando la via processuale è decisa. Da questo punto di vista, trentasette processi si sono conclusi in meno di quattro mesi. Cfr. *ibidem*, pp. 801-802.

strazione. Nei tre esempi che ora presentiamo, si vedrà come le circostanze abbiano permesso al vicario di valutare se i requisiti del can. 1683, 2º fossero soddisfatti o meno e apprezzarli sulla base degli elementi messi a disposizione nel *libellus*.

Nel primo, l'attore soffre di psicosi schizo-affettiva fin dal fidanzamento, fatto confermato da certificati medici allegati al libello. Dopo il matrimonio, la coppia si allontana dalla terra natale per motivi professionali. L'attore preferisce comunque vivere vicino ai suoi e si assenta spesso dal domicilio coniugale. La malattia dell'attore peggiora. I disaccordi proseguono ripetutamente, finché l'attore dopo due anni chiede la separazione.

Nel libello, la circostanza che configura una nullità evidente riguarda la malattia dell'attore. Il vicario giudiziale non ha dubitato della sua oggettività, attestata da un documento medico. Tuttavia, non basta che il vicario giudiziale verifichi l'ammissibilità di tale circostanza: bisogna che il suo rapporto con la nullità sia manifesto e di facile accertamento in fase istruttoria. Il che sembra certo: la gravità della malattia rende l'attore incapace di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, cosa che è di agevole prova attraverso circostanze (le continue divergenze e discussioni, i frequenti allontanamenti per tornare alla casa paterna, ecc.), facilmente confermabili con le testimonianze indicate. I requisiti del can. 1683, 2º risultano presenti nella petizione: la prova clinica indica l'evidenza della nullità e permette di prevedere una fase istruttoria semplice, sia per la documentazione allegata, sia per il rapporto tra malattia e causa della nullità, facile da stabilire.⁵⁴

In un altro caso, l'attrice rimane incinta per un rapporto con il futuro sposo, che esercita pressioni per farla abortire. La loro vita insieme si interrompe, la donna comunque cerca di convincere l'attore a sposarla: vuole evitare la vergogna di essere una ragazza-madre, marchio indelebile nel suo paese d'origine. L'attrice prende persino in considerazione che il matrimonio sia votato al fallimento, ma ritiene di proteggere il suo nome e quello del bambino. Accetta addirittura che il marito continui a frequentare un'altra donna. Il matrimonio è consumato solo dopo tre anni, senza che si instauri qualsiasi convivenza.

La gravidanza prematrimoniale si dimostra cruciale. Il vicario giudiziale, venendo a conoscenza del fatto dal libello, sa che non ci saranno difficoltà a confermarlo attraverso i testimoni e il dato oggettivo della nascita del bambino. Il giudice deve però ponderare se tale circostanza segnali una evidente nullità e se la relazione tra gli elementi possa essere facilmente dimostrata. Il libello sembra farlo: l'idea del matrimonio nasce dalla gravidanza imprevista, dato verificabile attraverso le altre circostanze riportate nel libello, che i testimoni indicati potranno agevolmente confermare: l'attrice non vuole il matrimonio, ma semplicemente garantire che il bambino non sia figlio di

⁵⁴ Cfr. *ibidem*, pp. 748-749.

una ragazza-madre; sa inoltre che il marito ha un'altra fidanzata ed accetta che continui una relazione sentimentale con lei; le parti praticamente non convivono e consumano il matrimonio dopo molto tempo. I requisiti del can. 1683, 2º sono dunque tutelati: la circostanza della gravidanza supporta l'ipotesi di nullità e permette di prevedere la semplicità della dimostrazione istruttoria. La circostanza è di agevole accertamento e il suo rapporto con la causa di nullità agevolmente dimostrabile.⁵⁵

In un terzo caso, il libello racconta che durante il fidanzamento l'attore confessa di essere stato infedele. Per questo motivo, pensa di porre fine al progetto matrimoniale. Tuttavia, sotto pressione della famiglia, decide di proseguire: suo padre minaccia persino il suicidio se il figlio rinuncia alle nozze. L'attore e la sua amante si incontrano nei giorni precedenti al matrimonio; si scambiano messaggi la mattina della cerimonia; durante il viaggio di nozze continuano a mantenere i contatti, il che si protrae fino alla rottura della convivenza coniugale, durata due mesi.

La circostanza rilevante in questa causa è l'infedeltà dell'attore. Il vicario giudiziale può facilmente evincere che non ci siano difficoltà nel suo accertamento, ben confermato dai testimoni indicati. Il vicario giudiziale può quindi compiere il seguente passo: valutare l'evidenza della nullità e se il suo rapporto con l'esclusione del bene della fedeltà possa essere stabilito senza difficoltà istruttorie. Nel libello, tutto sembra supportare il riscontro affermativo. Il vicario giudiziale ha modo di avvertire da svariati elementi che l'attore ha voluto sposarsi escludendo il bene della fedeltà, facilmente dimostrabile, del resto, attraverso i testimoni: i messaggi; la volontà di annullare la celebrazione; la minaccia del genitore; l'abbandono definitivo. La circostanza dell'infedeltà evidenzia *in limine litis* la nullità manifesta e ne lascia prevedere una dimostrazione semplice.⁵⁶ Anche quest'ultimo esempio evidenzia chiaramente che per prevedere la brevità dell'istruzione è essenziale esaminare le circostanze, non solo per capire se siano corroborate dai mezzi di prova indicati, ma anche per assicurarsi che tra queste e la causa di nullità vi sia un rapporto di causa/effetto, palese e di chiara dimostrazione nella fase istruttoria.

4. CONCLUSIONE

Il modo di considerare gli *adiuncta* e il suo contributo al fine di valutare non solo l'evidenza della nullità, ma anche di prevedere la brevità dell'istruzione, ci permette ovviamente di avvicinarci con serenità all'art. 14 § 1 della *Ratio procedendi*.⁵⁷ Infatti, risulta chiaro che le situazioni enumerate non sono al-

⁵⁵ Cfr. *ibidem*, pp. 706-707.

⁵⁶ Cfr. *ibidem*, pp. 752-753.

⁵⁷ «Non si può condividere la lettura “drammatica” dell'art. 14 § 1 RP, quasi che invada il campo del diritto matrimoniale sostantivo creando dei nuovi capi di nullità matrimoniali:

tro che indizi di una possibile nullità; di conseguenza la decisione di avviare il rito più breve dipende dal loro rapporto con il fatto giuridico invalidante. Il vicario giudiziale ammetterà la causa al processo *brevior* solo quando sia facilmente determinabile il rapporto tra circostanze menzionate e nullità, in presenza o meno delle situazioni presentate dall'art. 14 § 1. Si ammetterà la causa al processo abbreviato solo se ne risulta facilmente verificabile l'affidabilità attraverso testimonianze o documenti (a garanzia del requisito della brevità dell'istruttoria) e prontamente accertabile il nesso di causalità con la nullità invocata (a garanzia dei requisiti di brevità dell'istruttoria ed evidenza della nullità).

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- ARROBA CONDE, M. J., *O processo mais breve diante do bispo*, «Forum Canonicum» 11 (2016), pp. 7-24.
- BIANCHI, P., *La scelta della forma processuale brevior nel can. 1676 § 2: criteri e prassi concreta*, «Anuario Argentino de Derecho Canónico» 23 (2017), pp. 103-127.
- DANIEL, W. L., *The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop in Cases of “Manifest Nullity” of Marriage*, in K. MARTENS (a cura di), *Justice and mercy have met: Pope Francis and the reform of the marriage nullity process*, Washington, The Catholic University of America Press, 2017, pp. 159-232.
- DEL POZZO, M., *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo. Seconda edizione rivista e ampliata*, Roma, EDUSC, 2021.
- FERRER ORTIZ, J., *Valoración de las circunstancias que pueden dar lugar al proceso abreviado*, «Ius Canonicum» 56 (2016), pp. 157-192.
- GARCÍA FAÍLDE, J. J., *Comentario al motu proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus”. Reflexiones críticas para su correcta comprensión y aplicación en los Tribunales eclesiásticos*, Madrid, Ediciones Universidad San Dámaso, 2017.
- MONETA, P., *La dinamica processuale nel m.p. Mitis Iudex*, «Ius Ecclesiae» 28 (2016), pp. 39-61.
- MONTINI, G. P., *Gli elementi pregiudiziali del processus brevior: consenso delle parti e chiara evidenza di nullità*, in *Prassi e sfide dopo l'entrata in vigore del M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus e del rescriptum ex audiencia del 7 dicembre 2015*, Città del Vaticano, LEV, 2018, pp. 47-64.
- IDEIM, *L'uso illegittimo del processus brevior. Rimedi processuali ordinari e straordinari*, «Periodica de re canonica» 108 (2019), pp. 35-72.
- MORÁN BUSTOS, C. M., *El proceso “brevior” ante el Obispo diocesano*, in M. E. OLMO ORTEGA (a cura di), *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco*, Madrid, Dykinson, 2016, pp. 125-175.
- MOREIRA MIGUEL, D., *Requisitos de admissão do “Processus matrimonialis brevior contra Episcopo” (cân. 1683). Interpretação doutrinal e análise da jurisprudência portuguesa*, Roma, EDUSC, 2022.
- nulla nel testo autorizza questa lettura». G. P. MONTINI, *L'accordo dei coniugi quale presupposto del processus matrimonialis brevior*, «Periodica de re canonica» 105 (2016), p. 405, n. 19.